



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 12.2.2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1105/2018 R.G. promossa da:

L _____, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNI MARIA CRISTINA

RICORRENTE

contro:

F. R _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PORCU ANDREA

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente sig. L _____ adiva il Giudice del lavoro al fine di sentire accogliere, nei confronti della R _____ srl le seguenti conclusioni:

*“accertato e dichiarato che il signor L _____ dal 2012 al 2016 ha effettuato prestazioni di lavoro straordinario nella misura mensilmente indicata nei conteggi acclusi al ricorso, condannare la F. R _____ srl al pagamento nei confronti del ricorrente di **Euro 35.397,33** a titolo di retribuzioni per lavoro straordinario non corrisposte in costanza di rapporto, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;*

*- accertato e dichiarato che il monte ore di straordinari che il signor L _____ ha effettuato tra il 2012 ed il 2016 travalica i limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva, condannare la F. R _____ srl al pagamento di **Euro 19.968,75** a titolo di risarcimento per il lavoro usurante prestato, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;*



- accertato e dichiarato che il signor L ha prestato la propria attività lavorativa anche in orario notturno (dalle ore 03.30 alle ore 06.00) senza ricevere l'indennità per il lavoro notturno, condannare la F. R Srl al pagamento di **Euro 4.066,51**, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- accertato e dichiarato che il signor L ha effettuato quotidiane trasferte giornaliere, condannare la F. R Srl al pagamento di **Euro 9.004,20**, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- accertato e dichiarato che dal 2012 al 2016 il signor L, nell'espletamento delle mansioni di autista ha effettuato attività di facchinaggio per il carico e lo scarico delle merci, condannare al F. R Srl al pagamento di **Euro 26.160,00** oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di diritto;
- accertato e dichiarato che il signor L ha subito un infarto acuto del miocardio anche a causa del forte stress lavorativo per gli orari cui era sottoposto, condannare la F. R Srl al risarcimento del danno patito, nella misura da determinarsi all'esito di CTU tecnica, o comunque in via equitativa'.

Si costituiva parte convenuta contestando le allegazioni di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.

Nel corso dell'istruttoria venivano sentiti i testimoni indicati dalle parti, indi all'udienza del 12.2.2020 la causa veniva discussa e decisa.

Il ricorrente ha provato di aver iniziato a lavorare tra le 3.30 e le 4.00 del mattino. Tale orario di inizio lavoro non solo è confermato dal teste P, ma anche dal teste F nel momento in cui riferisce che il ricorrente arrivava a Torino alle 6 (l'orario di percorrenza del tragitto da Origgio sino a Torino è di circa 1 ora e mezza/2) e faceva lo scarico e l'eventuale carico della merce in almeno 10 diversi punti vendita sparsi per la città.

L'orario finale di lavoro, se non c'erano incarichi aggiuntivi è stato provato essere quello delle 13, come dichiarato dal teste P, ma anche come compatibile col fatto che le consegne dovessero essere effettuate a Torino entro le 11.00/11.30, come dichiarato dal teste di parte resistente Fx e dal teste Px. Per quanto riguarda l'attendibilità dei testi F e P non vi è alcun motivo di dubbio.

Vi è dunque la prova della effettuazione da parte del ricorrente di **lavoro notturno**, ma non del lavoro straordinario, tenuto conto del fatto che il contratto di lavoro (doc.1 ric.)



prevedeva 39 ore di lavoro settimanali. Il ricorrente, infatti, non ha fornito la prova di essere stato impiegato in prestazioni di servizio durante tutto il relativo arco temporale dalle prime ore del mattino sino al pomeriggio e di avere di conseguenza sempre “saltato” le pause. Per quanto riguarda gli incarichi aggiuntivi le allegazioni generiche di parte ricorrente non ha trovato adeguato riscontro probatorio. Il ricorrente a provare il numero di ore svolte in aggiunta rispetto all’orario “normale” dalle 3.30 alle 13.00.

Per quanto riguarda il **lavoro straordinario** e, in particolare, l’onere probatorio, è principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale è onere del lavoratore, in caso di richiesta di corresponsione di importi per differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario, fornire la necessaria prova dell’attività espletata oltre il normale orario di lavoro e, in assenza di detta dimostrazione, neppure può supplire una valutazione equitativa del Giudice (Cass. N.8006/1998; Cass.n. 6623/2001; Cass. n.12695/2001, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 12434/2006). Da ultimo, tale principio risulta confermato, e meglio precisato, dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3194 del 2009 in cui si afferma che *“è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l’insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto”*.

Nell’ipotesi di lavoro discontinuo – come quello di autista adibito a trasporto merci – caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l’espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato – occorrendo, all’uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell’arco di tempo compreso tra l’orario di lavoro iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività -, oppure l’attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell’orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell’integrità fisica del lavoratore stesso. La prima domanda svolta in ricorso non può dunque trovare accoglimento.



In ordine all'attività di **facchinaggio**, la stessa resistente riporta come la formulazione dell'art. 30 del CCNL in vigore sino al 2017 prevedeva che *«l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate»*. I testi hanno invece confermato che presso le destinazioni di Torino era il ricorrente che effettuava lo scarico della merce e l'eventuale carico, mentre in Origgio il carico e lo scarico venivano effettuati da personale della Origlass.

Per determinare l'ammontare dell'importo dovuto per lo svolgimento dell'attività di facchinaggio appare equo il criterio indicato in ricorso: ossia determinarla in un ammontare corrispondente all'indennità di trasferta che competeva al ricorrente, pari ad Euro 21.80, da riconoscersi per ogni giorno di servizio effettivo prestato dal ricorrente in favore di Origlass negli ultimi cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto lavorativo, e che possono essere determinate, sulla base di 20 giorni di lavoro mensili, per un ammontare complessivo pari ad **Euro 26.160,00** (Euro 21.8 x 5 gg settimana x 4 settimane x 12 mensilità x 5 anni).

Per quanto riguarda l'indennità di **trasferta**, la resistente ha dichiarato di averla corrisposta sempre sino al 2015 e poi solo se il mezzo rimaneva fuori provincia per più di sei ore. La circostanza è stata allegata ma non ne è stata fornita la necessaria prova documentale.

Risultano pertanto dovute al ricorrente le seguenti somme:

€ 9.004,20 a titolo di indennità di trasferta. € 4.066,51 per il lavoro notturno, € 26.160,00 per l'attività di facchinaggio.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di risarcimento del danno da lavoro usurante, essa non può essere accolta dal momento che non è stata fornita la prova dell'espletamento di un orario di lavoro superiore a quello pattuito e di entità tale da provocare la lamentata usura psico-fisica.

L'esito della lite impone la compensazione delle spese giudiziali nella misura del 50%, il restante 50% va posto a carico di parte resistente parzialmente soccombente.

P.Q.M.

Condanna la F. R srl. al pagamento in favore del signor L delle somme di € 9.004,20 a titolo di indennità di trasferta. € 4.066,51 per il lavoro notturno, € 26.160 per



l'attività di facchinaggio, somme dovute relativamente agli anni 2012-2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente;
condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente del 50% delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.600 per compensi, oltre accessori di legge.
Spese restanti compensate.
Così deciso in data 12.2.2020.

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Franca Molinari

